

## **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

### **dell'Associazione "Don Bosco – APS - ASD"**

Il giorno due del mese di aprile dell'anno 2025, presso la sede legale dell'Associazione in via Manno n. 5 – 09047 Selargius (CA), alle ore 19:30,

#### **SI È RIUNITA**

l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione "Don Bosco – APS - ASD" con sede in Selargius, via Manno n. 5, codice fiscale 92193690929, costituita mediante scrittura privata in data 11/10/2012, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cagliari 2 in data 16/10/2012 al n. 5366, serie 3, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il cui statuto vigente risulta approvato con verbale dell'Assemblea dei Soci in data 19 dicembre 2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cagliari 2 in data 06/02/2025 al n. 79, serie 3, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Annullamento della variazione statutaria del 19 dicembre 2024, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cagliari 2 in data 06/02/2025 al n. 79, serie 3;
2. Modifica dello Statuto associativo;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci elencati nell'apposito registro, riportato in allegato al presente verbale.

Viene nominato segretario dell'Assemblea, per designazione degli intervenuti, il sig. Emanuele Marras, che redige il presente verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e per designazione degli intervenuti, il sig. Marco Loni, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

## CONSTATATO

-- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto;

-- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, prevista per le ore 8:00 del 2 aprile 2025;

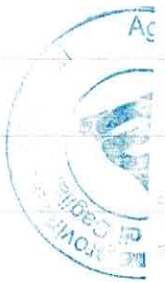
-- che sono presenti, in proprio o per delega, n.124 associati aventi diritto al voto su n. 183 iscritti;

-- che le deleghe, previa verifica della loro regolarità, sono state acquisite agli atti dell'Associazione;

-- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto, nonché atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo presenti o rappresentati per delega almeno i due terzi degli Associati aventi diritto.

Dichiarata aperta la seduta, prende la parola il presidente, il quale illustra ai presenti la necessità di annullare la modifica statutaria approvata in data 19 dicembre 2024, a seguito di alcune osservazioni rilevanti formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna – D.G. Politiche Sociali, Servizio Terzo Settore e Supporti Direzionali, con la nota prot. n. 4314 del 05/03/2025. A seguito dell'annullamento della modifica statutaria, è necessario procedere all'approvazione del nuovo testo dello Statuto associativo, adeguato ai requisiti di Legge dopo l'approvazione dell'ultimo correttivo al Codice del Terzo Settore di cui alla Legge 4 luglio 2024, n. 104 e alle osservazioni formulate dall'Ufficio regionale competente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il presidente illustra quindi il testo modificato dello statuto associativo.

Segue sul punto idonea discussione, al termine della quale l'Assemblea, per alzata



di mano, delibera:

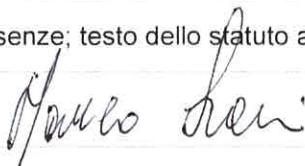
- 
- 1) Di annullare la variazione statutaria del 19 dicembre 2024, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cagliari 2 al n. 79, serie 3, in data 06/02/2025;
  - 2) Di approvare il testo dello statuto associativo, così come proposto dal consiglio direttivo e illustrato dal presidente, riportato in allegato al presente verbale, a costituirne parte integrante e sostanziale.
  - 3) Di dare atto che il nuovo Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

La deliberazione è assunta a maggioranza con n. 124 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo preso la parola, accertati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 20:30.

Allegati: registro delle presenze; testo dello statuto approvato.

Il presidente: Marco Loni



Associazione "Don Bosco"  
C.G.S. - APS  
Via Giuseppe Manno 5  
09047 Selargius(Ca)  
C.F. 92193690929

Il segretario:



Agenzia delle Entrate  
Ufficio locale di Cagliari 2

|                 |             |                     |     |
|-----------------|-------------|---------------------|-----|
| Addebi-<br>tato | 3 APR. 2025 | Registrazione<br>N. | 283 |
| Euro            | 200         | IL DIRETTORE        | 3   |





COPIA  
DELLA  
CARTA  
DELLA  
COSTITUZIONE  
DELLA  
REPUBBLICA  
ITALIANA



## Statuto dell'Associazione "Don Bosco – APS - ASD"

### Articolo 1 – Denominazione, durata e sede

- 1) È costituita una associazione di promozione sociale (APS) e associazione sportiva dilettantistica (ASD) denominata "**Don Bosco - APS - ASD**", d'ora in avanti semplicemente indicata come «Associazione».
- 2) L'Associazione, già costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si costituisce anche in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) di cui al Titolo II del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
- 3) Gli acronimi APS e ASD dovranno essere effettivamente utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
- 4) L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socio-culturali – APS", con sede in Roma, codice fiscale 80224750580, promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS", della cui struttura federativa costituisce unità operativa di base. Essa aderisce inoltre all'Associazione Nazionale "Polisportive Giovanili Salesiane APS", Ente di promozione sportiva avente sede in Roma, codice fiscale 80210550580.
- 5) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
- 6) L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Selargius e potrà istituire sedi secondarie e sedi operative per lo svolgimento delle proprie attività. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 7) L'Associazione, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come Ente del Terzo

*Emilio Hutter*

*[Signature]*

Settore, associazione culturale, ente non commerciale, ente di tipo associativo, circolo di cultura cinematografica, associazione di ispirazione religiosa, associazione sportiva dilettantistica.

8) Tutta l'attività associativa è disciplinata dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di attuazione, sui quali tuttavia prevalgono sempre le norme del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto non previsto da quest'ultimo e in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione e le Leggi che regolano le persone giuridiche di diritto privato;

9) Le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso alle attività in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.

## **Articolo 2 – Scopo e finalità**

1) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di San Giovanni Bosco e allo stile salesiano.

2) Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e post – universitaria;

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

### **Articolo 3 – Settori di attività e ambiti di presenza**

1) Nel rispetto delle finalità e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, l'Associazione si propone di contribuire alla crescita integrale dei giovani,

rispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero; sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile; promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di San Giovanni Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana; diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché promuovere la cultura cinematografica attraverso proiezioni, cinema d'essai, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche; garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione; dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi; qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero; promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale; realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammatizzazione, alla musica e a tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile, attraverso spettacoli, concerti e momenti di



aggregazione, pubblicazioni e manifestazioni similari.

2) Per conseguire le finalità previste dallo Statuto, l'Associazione si propone una presenza attiva nello specifico ambito della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio-televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa, del web o di altri settori delle espressioni culturali giovanili, secondo la proposta culturale e formativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS" e un coerente programma di attività associative, da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni.

3) L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in modo stabile l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021, anche in via non principale, come consentito dall'art. 7, comma 1-bis, del citato Decreto.

4) L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tali discipline.

#### **Articolo 4 – Attività diverse**

1) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

2) L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione

*Enrico Nava*

*[Signature]*

potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

3) Se permesso dalla Legge per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere la gestione o essere titolare di licenza di esercizio di Sale cinematografiche, multimediali e teatrali, ed usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e teatrale e della distribuzione dei film.

4) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive; la gestione di un punto di ristoro; la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

#### **Articolo 5 – Volontariato**

1) L'Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei singoli associati, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative, valorizzando l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

2) L'Associazione tende a coinvolgere anche le famiglie, riconoscendone l'insostituibile ruolo educativo. Religiosi e laici offrono il proprio apporto di complementarità nella esperienza associativa.



3) L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.

4) In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo agli aderenti dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

5) È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, ai sensi del Decreto interministeriale 6 ottobre 2021.

#### **Articolo 6 – Disciplina del lavoro sportivo**

1) Fermo restando che all'Associazione si applicano in prima istanza le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. in materia di lavoro e lavoratori, esclusivamente in ambito sportivo possono applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 secondo quanto di seguito specificato:

a) I lavoratori dell'Associazione in ambito sportivo hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

b) Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.

c) Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

- d) L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
- e) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- f) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- g) Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- h) Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- i) Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.



#### **Articolo 6 – Proposta culturale**

1) L'Associazione sviluppa i propri programmi in corrispondenza con i ritmi di crescita graduale della personalità dei giovani.

2) Essa predispone programmi associativi che muovono dall'interesse giovanile a fruire delle diverse modalità delle espressioni culturali e della comunicazione sociale, abilita i soci all'uso critico dei messaggi della comunicazione sociale, suscita compartecipazione alla realizzazione di esperienze volte alla produzione delle varie espressioni della cultura giovanile e offre occasioni professionalizzanti nell'animazione culturale del territorio, con attenzione particolare agli aspetti educativi del servizio programmato.

3) I programmi associativi sono predisposti in conformità con la proposta culturale e formativa dell'Associazione Nazionale Cinecircoli Giovanili Socioculturali APS.

#### **Articolo 7 – Collegamento con gli Enti Promotori**

1) L'Associazione riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) e CIOFS (Centro Nazionale Opere Femminili Salesiane) nei suoi organi associativi, nei quali essi esercitano la funzione di garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni delle rispettive Congregazioni religiose.

2) Gli Enti promotori CNOS e CIOFS sono Enti religiosi civilmente riconosciuti.

3) Al fine di rendere efficace il ruolo degli Enti promotori e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, il Delegato o la Delegata dell'Ente promotore, previa designazione da parte dell'Ente stesso, è membro del Consiglio direttivo dell'Associazione, nel quale ha anche l'esercizio di voto, fermo restando che la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea degli Associati.

4) Il Delegato/a dell'Ente promotore resta in carica fino a dimissioni o revoca.

*Lucrezia Torra*

*[Signature]*

- 5) L'Ente promotore CNOS e/o CIOFS, nella persona del Delegato/a, ha il compito precipuo di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo-Pastorale Salesiano e di assicurare i collegamenti tra l'Associazione e gli Enti Promotori.
- 6) Quanto previsto dal presente articolo è subordinato al rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.



#### **Articolo 8 – Associati**

- 1) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità senza alcuna discriminazione di sesso, età (salvi i limiti imposti dalle disposizioni di legge), lingua, nazionalità, religione e ideologia, e si impegnano a rispettare il presente Statuto e le disposizioni regolamentari da esso derivanti.
- 2) Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
- 3) Il numero dei soci è illimitato.
- 4) L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.
- 5) La qualifica di Associato implica i seguenti diritti/doveri:
  - a) il diritto di frequentare la sede associativa e partecipare all'attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Consiglio direttivo;
  - b) il dovere di rispettare il presente statuto tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote associative previste e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione stessa;
  - c) il dovere di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti;

Helber IP

d) il diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviare alla sede legale dell'Associazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione; tale diritto sarà garantito nel rispetto delle norme di Legge e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, mediante presa visione ed eventuale estrazione di copia della documentazione in formato cartaceo o digitale, in presenza del presidente o di un suo delegato con funzioni di garante, documentato dalla redazione di apposito verbale;

e) il diritto del Soggetto Associato di partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto.

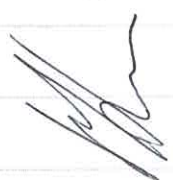
6) L'Associato può essere escluso dall'Associazione qualora non rispetti il presente statuto e/o i regolamenti attuativi che da esso derivano.

7) Le cariche dell'Associazione sono elettive e possono esservi eletti tutti gli Associati che, alla data di svolgimento dell'assemblea elettiva, abbiano compiuto i diciotto anni di età.

8) L'iscrizione all'Associazione avviene tramite istanza scritta e pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio direttivo, ha validità per l'intero anno solare e scade il 31 dicembre; per il rinnovo dell'iscrizione è sufficiente provvedere al pagamento della quota associativa, secondo le disposizioni del Consiglio direttivo;

9) Il contributo ordinario a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale; esso non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versato prima dell'assemblea

Enrico Neri



convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

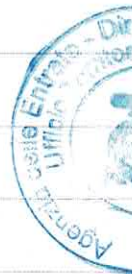
- 10) È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **Articolo 9 – Ammissione**

- 1) I Soggetti di cui al precedente art. 8, comma 1, possono ottenere la qualifica di Associato previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, impegnandosi esplicitamente al rispetto del presente Statuto.
- 2) Il Consiglio direttivo delibera in merito e comunica l'esito della deliberazione all'interessato, e la delibera di ammissione viene annotata nel registro dei soci.
- 3) In caso di mancata ammissione, il diniego deve essere motivato, e l'interessato ha comunque la possibilità di ricorrere all'Assemblea dei Soci per il riesame della propria istanza, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di designare una apposita commissione, indipendente dal Consiglio direttivo, per le valutazioni di merito.
- 4) I minori possono essere Associati previo esplicito consenso di chi esercita la patria potestà nei loro confronti, salvo diverse disposizioni di Legge.

#### **Articolo 10 – Rapporti con le Associazioni nazionali e Federazioni sportive**

- 1) L'Associazione costituisce l'unità operativa di base della struttura federativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS".
- 2) L'Associazione può utilizzare la sigla e/o il logo dell'Associazione Nazionale C.G.S. Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS solo se a questa regolarmente affiliata, secondo le norme dello Statuto nazionale e in conformità con i regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nazionale.
- 3) L'Associazione si configura quale «Circolo di cultura cinematografica», in quanto svolge attività di promozione della cultura cinematografica attraverso



proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

4) Ai fini della qualifica di "Circolo di cultura cinematografica" e "Associazione di Promozione Sociale", l'Associazione è soggetta comunque al riconoscimento del Ministero e/o degli Uffici regionali competenti, ai sensi delle norme di Legge vigenti in materia.

5) L'Associazione, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizio, agisce in proprio, con piena autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

6) L'Associazione provvede alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.

7) Per quanto attiene alla gestione dell'Associazione e al suo regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, l'Associazione nazionale potrà prestare esclusivamente la propria consulenza.

8) L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

9) L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

10) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi.

*Enrico L...*

*[Signature]*

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.



11) L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

12) L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

#### **Articolo 11 – Organi dell'Associazione**

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono le condizioni.

#### **Articolo 12 – L'Assemblea degli Associati**

1) L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità del

presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

2) Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo; per gli Associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

3) Ciascun associato ha diritto a un voto.

4) In caso di impedimento, l'Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

5) In ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

6) Partecipano all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto:

a) gli Associati minorenni, fatto salvo quanto specificato al precedente comma 2;

b) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da meno di trenta giorni nel libro degli Associati o che non sono in regola con il pagamento della quota associativa;

c) i componenti l'Organo di controllo, qualora previsto.

7) È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8) l'Assemblea degli Associati approva, su proposta del consiglio direttivo, le

modifiche statutarie.

9) L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio dell'Associazione;
- d) approva la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea**

- 1) L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresa la posta elettronica) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'adunanza; in caso di assemblea straordinaria, il termine è ridotto a quindici giorni.
- 2) L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.
- 3) Ai fini della Convocazione, i membri dell'Assemblea si intendono domiciliati presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione o quello risultante dall'ultima



valida comunicazione.

4) L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché nel territorio della Provincia o Città Metropolitana dove si trova la sede legale.

5) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, inclusi i sistemi di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

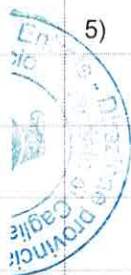
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Salvo diverse disposizioni di Legge, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, in tempo utile per consentire l'approvazione e il successivo deposito del bilancio e dei rendiconti presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni; qualora sia necessario provvedere all'approvazione del rendiconto relativo alle raccolte pubbliche di fondi effettuate nell'esercizio precedente, l'assemblea si riunisce entro il 30 aprile, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

7) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto.

8) L'Assemblea straordinaria è convocata altresì, nei seguenti casi:



*Stavros*

*Enrico*

*[Signature]*

a) quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo;

b) quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli Associati.

- 9) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e deve tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

#### **Articolo 14 – Costituzione dell'Assemblea**

- 1) Le Assemblee ordinarie, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

- 2) Le Assemblee straordinarie, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

- 3) Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Direttivo ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.

- 4) Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

- 5) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e successiva controprova, oppure mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede cartacee o anche mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

- 6) Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con la



presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla Legge.

#### **Articolo 15 – Consiglio Direttivo: elezione e composizione**

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da sette persone, di cui:
  - a) sei membri eletti dall'Assemblea degli Associati;
  - b) un Delegato o una Delegata, nominato/a da uno dei due Enti promotori (CNOS o CIOFS), ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 7 del presente Statuto.
- 3) I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell'Associazione, nonché i componenti l'Organo di controllo; queste persone sono convocate dal Presidente.
- 5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

#### **Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo – funzioni**

- 1) Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:
  - a) eleggere, nella prima riunione del suo mandato, tra i componenti eletti dall'Assemblea degli Associati, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e

il segretario dell'Associazione;

- b) nominare eventuali Commissioni, a cui demandare compiti specifici;
- c) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiali, che operano in materie affini a quelle della Associazione;
- d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati, determinando forme, modi e tempi di attuazione;
- e) promuovere e controllare l'andamento della Associazione;
- f) promuovere la partecipazione degli Associati alle iniziative di formazione e agli incontri previsti dall'Associazione Nazionale e dai suoi Coordinamenti territoriali, favorendo l'interazione, lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra le Associazioni locali affiliate;
- g) programmare il piano annuale o pluriennale di attività e di formazione per gli Associati e coordinare le iniziative formative e culturali, fornendo i supporti necessari;
- h) proporre all'Assemblea dei Soci i Regolamenti attuativi del presente Statuto e disciplinanti le attività dell'Associazione;
- i) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea, e nel secondo semestre approvare quello preventivo riferito all'anno solare successivo;
- j) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) redigere la relazione annuale da presentare all'Associazione Nazionale in occasione dell'affiliazione;
- l) determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure contributi pubblici o privati;



m) determinare l'entità delle quote associative;

n) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria;

o) assumere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

p) deliberare l'ordine del giorno delle Assemblee, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;

q) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi.

2) Un Consigliere decade dopo tre assenze non debitamente giustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo maturate nel corso di un biennio.

3) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono alla surroga in base alla graduatoria dei non eletti dell'ultima Assemblea elettiva. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, si procede all'elezione dei componenti mancanti, con le modalità previste dallo Statuto.

4) I componenti surrogati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

5) In prima convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei tre quarti dei suoi componenti, mentre in seconda convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

6) Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle delibere, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 17 – Decadenza del Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo decade a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto



*Handwritten signature: Enrico Haver*

*Handwritten signature: Emanuele*

*Handwritten signature: [illegible]*

presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente, che rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Straordinaria entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; l'Assemblea dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

- 2) Le dimissioni che originano la decadenza del Consiglio direttivo sono irrevocabili.

#### **Articolo 18 – Cariche associative**

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, esercita le funzioni di accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione. A tali fini, il Presidente:
- a) presenta all'inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta;
  - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati;
  - c) assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
  - d) rappresenta l'Associazione presso gli organismi associativi dell'Associazione Nazionale, presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione;
  - e) redige annualmente la relazione morale e organizzativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - f) in caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- 2) Il Vicepresidente:



a) collabora ordinariamente con il Presidente nel coordinamento delle attività associative in riferimento ai settori di attività;

b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente, ne assume temporaneamente tutte le funzioni;

c) il Vicepresidente può ricevere dal Presidente anche la delega di legale rappresentante nelle forme previste dalla Legge.

3) Il Tesoriere:

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione;

b) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con le opportune relazioni illustrative economica e finanziaria;

c) è responsabile della custodia dei beni dell'Associazione e sovrintende all'esecuzione di eventuali contratti e convenzioni con soggetti terzi;

d) sovrintende alla corretta rendicontazione dei rimborsi spese autorizzati;

e) cura i rapporti con l'Organo di controllo, quando previsto.

4) Il Segretario:

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella tenuta dei libri sociali;

b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo;

c) predispone i documenti per l'affiliazione all'Associazione Nazionale;

d) cura le procedure di iscrizione e di tesseramento degli Associati.

**Articolo 19 – Organo di controllo**

1) Laddove ciò sia richiesto dalla Legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Soci nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile.

2) In alternativa, l'Assemblea dei Soci può nominare un Sindaco unico, tra le

*Emilio Neri*

*[Signature]*

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

- 3) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
- 4) Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 5) Qualora i Sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

#### **Articolo 20 - Patrimonio - Esercizio associativo**

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle seguenti fonti:
  - a) quote e contributi degli Associati;
  - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - e) proventi derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui all'art. 4, in conformità con quanto previsto dallo Statuto;
  - f) donazioni ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  - g) altre entrate compatibili con le finalità sociali e in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- 2) L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel



rispetto del disposto legislativo.

3) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tale scopo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5) La partecipazione a tutte le cariche associative è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate.

6) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7) In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

8) La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

9) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

10) Per l'estinzione o per lo scioglimento dell'Associazione, si applicano in primo luogo le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i. e, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.



*Enrico Lazzari*

## Articolo 21 - Recesso e esclusione dell'Associato

- 1) Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto all'Associazione mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'effettiva ricezione della stessa.
- 2) Sono dichiarati esclusi gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative da almeno 12 mesi.
- 3) L'esclusione di un Associato, nel caso in cui si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità del presente Statuto o con i regolamenti dell'Associazione, avviene con delibera dell'Assemblea dei Soci.
- 4) L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 5) L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.
- 6) Nei confronti degli Associati e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, può essere promossa dal Consiglio Direttivo proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza, previa dettagliata relazione del Consiglio Direttivo.
- 7) Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto al Soggetto escluso mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della comunicazione.
- 8) Il Soggetto escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può proporre istanza di riesame del provvedimento al Collegio dei probiviri dell'Associazione Nazionale Cinecircoli Giovanili Socioculturali APS, il quale, udite le parti interessate, esprime il suo parere in merito, che deve essere preso in considerazione dall'Assemblea dei Soci, la quale infine



delibera a maggioranza in merito alla definitiva conferma o revoca del provvedimento di esclusione.

#### **Articolo 22 - Rinvio ad ulteriore normativa**



1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto, si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e, per quanto non previsto, alle norme del Codice Civile e alle norme di Legge vigenti in materia.

2) In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

#### **Articolo 23 – Norme transitorie**

1) Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della registrazione del verbale di approvazione presso l'Agenzia delle Entrate.

2) Le clausole del presente Statuto che risultino incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

*Enrico Latorre*

